

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRAPROVINCIA DI TORINO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3**

OGGETTO: SOVRACANONI BIM ARRETRATI. APPROVAZIONE ATTO DI
TRANSAZIONE DA STIPULARE CON LE SOCIETA' IREN SPA E IREN
ENERGIA SPA . DISPOSIZIONI CONSEGUENTI;

L'anno duemilaquattordici addi ventisette del mese di gennaio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI	SINDACO	P
BERTOGLIO Giovanni Battista	VICE-SINDACO	P
GIACOLETTO PAPAS DENIS LUCA	ASSESSORE	P
ODDONETTO Lorenzo Agostino	ASSESSORE	P
BONTEMPO Domenico Giovanni F.	ASSESSORE	P

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questo Comune è incluso nel perimetro del Bacino Imbrifero Montano “Orco” di cui al D.M. n. 676 del 12/06/1973;

- in conseguenza della sospensione dei trasferimenti, a titolo di sovracanon bim, disposta nel 1996 dal Ministero dei Lavori Pubblici a causa della mancata costituzione del “Consorzio obbligatorio” previsto dalla Legge n. 959/1953, tutti i 25 Comuni ricompresi nell’ambito del BIM “ORCO” delegarono alla Comunità Montana Valli Orco e Soana l’esercizio delle funzioni di consorzio di bacino imbrifero montano ovvero quelle concernenti l’accertamento, l’introito e il riparto, in base alle percentuali di cui al D.M. n. 676 del 12/6/1973, dei sovracanon previsti dall’art. 52 della Legge 27/12/1953 n. 959;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 10/02/1996, esecutiva ai sensi di legge, venne delegata alla Comunità Montana Valli Orco e Soana la funzione sopra indicata;

- sulla scorta di un documento denominato “Relazione sui criteri per la determinazione e la riscossione dei sovracanon BIM dovuti da AEM Spa di Torino” redatto in data 12/07/2006 dall’Avv. Roberto NOSCHESI e dall’Ing. Salvatore Guido SELLERI, liberi professionisti incaricati dall’Ente delegato, con il quale i sovracanon bim furono qualificati come “entrate di natura fiscale”, venne emesso, nel mese di ottobre 2006, “avviso di accertamento” il cui valore venne ricalcolato in aumento rispetto ai sovracanon bim già corrisposti da IREN ENERGIA Spa relativamente ai seguenti impianti siti in Valle Orco:

- Agnel – Serrù – Villa;
- Ceresole Reale – Rosone;
- Valsoera – Telessio;
- Telessio – Eugio – Rosone;
- Rosone – Bardonetto;
- Bardonetto – Pont;

- a seguito della “notifica” del predetto “avviso di accertamento”, le Società IREN Spa e IREN ENERGIA Spa, all’epoca entrambe con Sede Legale in Torino, proposero ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Torino;

- parallelamente allo sviluppo dei ricorsi avanti diverse Sezioni della Commissione Tributaria, la Provincia di Torino, nell’esercizio della propria competenza, ha rideterminato le potenze nominali medie di due impianti di proprietà di IREN ENERGIA Spa “Ceresole-Rosone” e “Rosone-Bardonetto” tramite le determinazioni dirigenziali n. 196-21676 in data 13/03/2008 e n. 998-1362703 in data 16/11/2007;

- l’Ente delegato e il Comune di Cuorgnè proposero ricorso, avverso le predette Determinazioni, avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sostenendo che dovesse applicarsi il criterio della “portata derivabile” anziché quello della “portata derivata”;

- con Sentenze nn. 50 e 52 del 2011 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto i ricorsi promossi dall’Ente delegato e dal Comune di Cuorgnè;

- con sentenze nn. 4770 e 4471 del 2012 la Suprema Corte di Cassazione – SS.UU. Civili – ha infine respinto i ricorsi proposti da IREN ENERGIA Spa avverso le predette Sentenze nn. 50 e 52 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, decidendo, in via definitiva, che la misura del corrispettivo dovuto a titolo di sovracanone BIM dal soggetto concessionario per lo sfruttamento della risorsa idrica deve essere correlata al principio della “portata derivabile”;

- in relazione a quanto sopra esposto, la Provincia di Torino ha ulteriormente rideterminato le potenze nominali medie degli impianti denominati “Ceresole-Rosone” e “Rosone-Bardonecchio” mediante le Determinazioni Dirigenziali n. 815-41060 in data 19/10/2012 e n. 816-41061 in data 19/10/2012;

- i suddetti provvedimenti non sono stati impugnati né dalle Società IREN Spa e IREN ENERGIA Spa né dall’Ente delegato cosicché i valori conseguenti alla rideterminazione della potenza nominale media dei due impianti sono divenuti definitivi;

- IREN ENERGIA S.p.a. ha provveduto a corrispondere ai Comuni gli arretrati dei sovraccanoni BIM, sulla base delle potenze nominali medie rideterminate (potenze derivabili) dalla Provincia di Torino, a decorrere dalla data dei primi provvedimenti adottati dall’Ente provinciale ovvero 13 marzo 2008 per “Ceresole – Rosone” e 16 novembre 2007 per “Rosone – Bardonecchio”, fino a tutto il 2012 nonché, a regime, per l’anno 2013;

- in data 11 luglio 2013 con Sentenza n. 141 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto alcuni ricorsi proposti da IREN Spa e IREN ENERGIA Spa stabilendo che la giurisdizione sui contenziosi relativi al sovraccanone BIM spetta al Tribunale delle Acque Pubbliche e non alla Commissione Tributaria, attesa la natura non tributaria dei sovraccanoni;

- Rilevato che IREN s.p.a. e IREN Energia s.p.a. in data 23/11/2013 hanno notificato ai Comuni interessati, fra i quali il Comune di Cuorgnè, la comparsa di riassunzione del giudizio avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Torino, citandoli a comparire per l’udienza del 26/02/2014 e chiedendo l’annullamento per illegittimità degli avvisi di accertamento;

- Rilevato altresì che nel contempo IREN ENERGIA S.p.a. si è comunque dichiarata disponibile, in via transattiva, a corrispondere alla Comunità Montana Valli Orco e Soana, in qualità di ente delegato da tutti i 25 Comuni del BIM ORCO dell’accertamento, introito e riparto dei sovraccanoni BIM, la differenza del sovraccanone BIM, tra quanto già corrisposto e i sovraccanoni calcolati sulla potenza nominale media degli impianti “Ceresole-Rosone” e “Rosone-Bardonecchio” così come determinata dai provvedimenti della Provincia di Torino in data 19/10/2012, per il periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2001 e le date dei primi provvedimenti provinciali di revisione delle potenze nominali dei due impianti (13 marzo 2008 per “Ceresole-Rosone” e 16/11/2007 per “Rosone-Bardonecchio”);

- alla luce di quanto sopra esposto, presentandosi la costituzione nel processo riassunto avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche onerosa ed incerta, si è ritenuto opportuno addivenire ad una composizione bonaria della questione mediante la stipulazione di un atto di transazione con le Società IREN Spa e IREN ENERGIA Spa;

- Richiamata la valutazione favorevole espressa dal Prof. Paolo Scaparone relativamente al contenuto dell’accordo fra le parti, pervenuta in data 22/01/2014, prot. n. 112;

- la differenza di cui sopra, comprensiva di interessi legali ed al netto delle spese e degli onorari di giudizio liquidati a favore delle Società IREN Spa e IREN ENERGIA Spa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con Sentenza n. 141/2013, ammonta a complessivi € 1.310.000,00 così come determinata dall’allegato prospetto contabile;

- l’importo spettante a questo Comune ascende a complessivi € 20.305,00 così determinata: € 1.310.000,00 x 1,55% D.M. 676/1973;

- VISTO ed esaminato l’allegato schema di atto di transazione formato da n. 7 articoli;

- RITENUTO detto accordo meritevole di adozione;

- VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – n. 345/2012 con la quale i giudici contabili hanno chiarito che il collegio dei revisori è tenuto a dare pareri obbligatori solo su atti di competenza consiliari; ciò specifica, secondo

l'Organo di controllo, che per le transazioni il parere è limitato alle proposte riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, agli accordi che comportano variazioni di bilancio, all'assunzione di impegni per esercizi successivi o alle transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta ex art. 42, c. 2, lett. i) e l) del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO, pertanto, atto della competenza a deliberare e della non obbligatorietà dell'acquisizione del parere preventivo da parte del Revisore del Conto atteso che per "variazione di bilancio", fattispecie individuata dalla Corte dei Conti nella Deliberazione sopra citata, devono intendersi quelle conseguenti ad onerosità sopravvenute;

- RITENUTO di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla stipulazione dell'accordo di transazione di cui trattasi, nonché di autorizzare contestualmente, ai sensi dell'art. 4 dello schema di transazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio che ha emesso l'Avviso di Accertamento nell'ottobre 2006 a revocare, in autotutela l'Avviso medesimo data la natura non tributaria del sovracanone in questione;

- Ritenuto conseguentemente di autorizzare il Sindaco ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di estinguere il procedimento giudiziario pendente avanti il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche;

- VISTI gli art. 1965 e seguenti del Codice Civile;

- ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

- Con voto unanime, reso ed accertato nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi in narrativa esposti, l'allegato schema di atto di transazione, formato da n. 7 articoli e n. 1 allegato, da stipulare con le Società IREN Spa con sede in Reggio Emilia e IREN ENERGIA Spa con Sede in Torino, ai fini della composizione della vertenza in materia di corresponsione dei sovracanon BIM arretrati relativamente agli impianti "Ceresole-Rosone" e "Rosone-Bardonetto";

2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore o in caso di impedimento il Vice-Sindaco ad intervenire nella stipulazione dell'atto di transazione;

3) di autorizzare il Sindaco ad assumere tutte le iniziative necessarie al fine di estinguere il procedimento giudiziario pendente avanti il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche;

4) di autorizzare contestualmente, ai sensi dell'art. 4 dello schema di transazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio che ha emesso l'Avviso di Accertamento nell'ottobre 2006 a revocare, in autotutela l'Avviso medesimo data la natura non tributaria del sovracanone in questione;

5) di disporre che il presente sia trasmesso, in duplice copia, all'Ente delegato che dovrà provvedere all'invio del medesimo alle Società IREN Spa e IREN ENERGIA Spa.

Successivamente,

- Ravvisata la necessità di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile;

- VISTO l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

- LA GIUNTA comunale ad unanimità di voti, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
F.to Chiuminatti rag. Danilo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. reg.)
- La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco, il primo giorno di pubblicazione, ai Capi Gruppo Consiliari. (art. 125 c. 1 D.Lgs. 267/00)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Maura rag. Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Divenuta esecutiva in data _____ 27.01.2014 _____
- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
 - ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Castelnuovo Nigra, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(rag. Maura Pezzetti)

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità:

☐ TECNICA

CONTABILE

☐ F.to Giachino Dr. Claudio

F.to Pezzetti rag. Maura